



FISIOGNOMICA E BIOGRAFIA

Istanze difensive e condanna alla reclusione

VALENTINA SGROI

Avvocato in Monza

Corresponding author e-mail: valentina.sgroi@studiolegalesgroi.it

AVVERTENZA

La giustizia ha un volto? E quale storia personale esiste dietro chi commette un reato? E, ancora, come la giustizia interviene sulla biografia di un imputato? Come, in caso di perdita della libertà personale, la giustizia modifica la fisionomia del condannato? Nella sezione *Fisiognomica e biografia* sono state accolte le relazioni dei giuristi che nel 2022 hanno partecipato al convegno di Ventotene: non saggi referati, ma contributi importanti per la diffusione della cultura giuridica che introducono riflessioni necessarie sull'applicazione delle misure cautelari (Antinori), sulle funzioni della pena (Santinelli), sulle istanze difensive (Sgroi), sul garantismo processuale (Truppa). Con questa sezione, arricchita da una riflessione su Dante e la responsabilità etica della letteratura di fronte al male (Anselmi), ci auguriamo di contribuire alla comunicazione pubblica della giustizia e, per dirla con Camporesi, del governo del corpo, perché ogni scelta individuale, dal reato al giudizio alla punizione, interessa individui in carne e ossa, siano essi colpevoli o innocenti.

«Non c'è niente di più facile
che condannare un malvagio,
niente è più difficile che capirlo.»
Fëdor Dostoevskij

Nella fase di esecuzione della pena detentiva, il condannato viene sottoposto a osservazione scientifica di natura clinica, psicologica e sociale utile allo scopo di restituire alla Magistratura di Sorveglianza gli elementi necessari per valutare il miglior percorso di reinserimento della persona attraverso la rieducazione. Durante il giudizio di merito, a partire dalla data di esecuzione della misura cautelare personale, è il difensore a godere di una prospettiva privilegiata sull'uomo che è prima indagato, poi imputato e talora condannato. L'uomo osservato dal difensore inizia un inevitabile processo di trasformazione a partire dall'alba in cui viene data esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare personale. Le limitazioni alla libertà personale, rescindendo le relazioni affettive, familiari e lavorative, lasciano l'uomo nudo di fronte al difensore e al



processo, scoprendone le fragilità. Il difensore ha necessità di portare davanti al giudice di merito l'uomo affinché ne possa valutare, nella complessa operazione di commisurazione della pena, «la capacità a delinquere, desunta dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, dai motivi che lo hanno spinto a delinquere, dal suo carattere, dai precedenti penali e dalla condotta di vita, sia precedente che susseguente al fatto di reato» secondo la previsione di cui all'art. 133 cod. pen.

L'ultima istanza formulata dal difensore al giudice del merito è normalmente quella di applicazione del minimo della pena e benefici di legge. Ben sanno le parti (giudice – pubblico ministero e difensore) che la permanenza dell'imputato in stato di libertà è agganciata ai primi tre multipli del numero due. Una condanna a pena detentiva non superiore a due anni, cui si unisca una prognosi favorevole rispetto alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati da parte del condannato, consente al giudice di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena grazie al quale il condannato avrà buone probabilità di evitare l'espiazione della pena detentiva. Una condanna a pena detentiva inflitta senza beneficio della sospensione condizionale della pena consentirà al condannato l'espiazione in misura alternativa alla detenzione solo se la pena non superi quattro anni ovvero sei anni, laddove si tratti di condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma per il trattamento della tossicodipendenza. L'accesso alle misure alternative alla detenzione resta quindi precluso ai condannati che, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, devono espiaire pene detentive superiori ai limiti indicati e ai condannati per reati cosiddetti «ostativi».

Il condannato libero che debba invece espiaire una condanna rientrante nei limiti di applicabilità delle misure alternative alla detenzione resterà in attesa di iniziare l'espiazione della pena dalla data di notifica dell'ordine di carcerazione sospeso sino alla pronuncia del Tribunale di Sorveglianza. Secondo il disposto di cui all'art. 656 comma 6 cod. proc. pen., la decisione del Tribunale di Sorveglianza in tema di applicazione delle misure alternative alla detenzione dovrebbe intervenire «non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta». Il considerevole carico di lavoro che, ormai da molti anni, grava sui Tribunali di Sorveglianza, impedisce il rispetto dei termini stabiliti dal legislatore. Il condannato «libero sospeso» mediamente attende il procedimento di Sorveglianza, all'esito del quale saprà se potrà accedere a misura alternativa alla detenzione o se dovrà entrare in carcere, per tre/quattro anni (tale dato potrebbe contrarsi significativamente grazie alle modifiche normative introdotte al comma 1 ter dell'art. 678 cod. proc. pen.). Trattasi di un'attesa di durata addirittura superiore alla pena da espiaire che si risolve in una pena supplementare a quella inflitta con sentenza. Il «libero sospeso», infatti, oltre a non poter programmare completamente la propria vita lavorativa e familiare, restando nell'incertezza del futuro che lo attende, sopporta ancor prima dell'inizio dell'espiazione della pena, importanti limitazioni alla propria libertà



personale. L'art. 3 lett. d) della Legge 1185/1967 prevede il divieto di rilascio/rinnovo del passaporto ai soggetti che devono espriare una condanna che non sia a pena pecuniaria convertibile entro 1 mese di reclusione o 2 mesi di arresto. Il condannato «libero sospeso» si vedrà ritirato il passaporto e apposto il divieto di espatrio sulla carta di identità. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza 3532/2015 è intervenuto dichiarando la legittimità dell'apposizione della dicitura del divieto di espatrio, trattandosi di un divieto posto a presidio dell'esecuzione di una condanna penale allo scopo di garantire che il condannato non sfugga all'esecuzione recandosi in luoghi sottratti alla sovranità dello Stato italiano. Attualmente sono 80.000 i condannati liberi in attesa di espiazione. La questione, seppur meno dibattuta rispetto ad altre tematiche carcerarie, pone grandi interrogativi in tema di esigibilità e efficacia della pena. È esigibile la pena nei confronti di soggetti che abbiano autonomamente affrontato un percorso di reintegrazione e rieducazione prima dell'inizio dell'espiazione? Risponde all'esigenza di rieducazione una pena la cui espiazione intervenga quando siano trascorsi molti anni dalla commissione del reato? Sul punto appaiono attuali le parole di Cesare Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, 1764, capitolo XIX):

Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. [...] Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l'altra come effetto necessario immancabile.